

CHIARIMENTI

- 1) Con riferimento al requisito del "contratto di punta" di cui al paragrafo 2, lett. c), del Disciplinare di prequalifica, è stato chiesto se lo stesso possa ritenersi soddisfatto in presenza di più servizi di valutazione immobiliare eseguiti sulla base di singoli contratti stipulati con distinte società facenti parte di un medesimo Gruppo nel contesto di un'unica operazione societaria di interesse di tutto il Gruppo.
- 2) È stato inoltre chiesto se il medesimo requisito del "contratto di punta" possa ritenersi soddisfatto in presenza di più servizi di valutazione svolti nell'interesse della Banca, sulla base di accordi quadro privi di forma scritta, risultanti da più incarichi formali conferiti dal soggetto finanziato.

RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti nn. 1 e 2, si precisa che il requisito del "contratto di punta" fa riferimento a servizi di valutazione immobiliare eseguiti in forza di un contratto/accordo quadro concluso con i soggetti indicati al paragrafo 2, lett. c), del Disciplinare di prequalifica, inteso quale unica fonte negoziale. Resta ferma la necessità che il requisito in parola sia comprovato ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. n. 163/2006, mediante attestazione rilasciata dai committenti ovvero qualsiasi altro documento idoneo alla comprova (cfr. paragrafo 7 del Disciplinare di prequalifica).

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1